

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 859 DEL 17/12/2024

SETTORE: LL.PP. E PATRIMONIO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO INVERNO 2023-2024- CUP E38E22000390005 - CIG A040B63E6A - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO, AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS. 31/03/2023 A FAVORE DELLE DITTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS E NATURCOOP SOC. COOP. SOC. ONLUS

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- gli artt.107, comma 3, lett. b) e f) 109, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- gli art. 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 119 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36;
- l'art.67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159
- l'art. 3 della Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i.;
- l'art. 37 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.;
- l'art. 1 comma 9, lett e) della legge 06/11/2012, n.190 e art. 10 comma 2, lett. a) del P.T.P.C.;
- l'art. 38 dello Statuto del Comune di Gallarate;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2023, n. 48, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2023, n. 219, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), relativo agli anni 2024- 2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale 21/02/2024, n. 31, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O) 2024- 2026;
- la determinazione dirigenziale 21/12/2023, n. 804, efficace ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la documentazione riguardante il livello progettuale ex art.41, commi 5 e 8 del D.lgs n. 36/2023 e del relativo Allegato I.7, relativa al progetto esecutivo, riferito ai "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO INVERNO 2023-2024";
- la medesima determinazione dirigenziale 21/12/2023, n. 804, efficace ai sensi di legge, con la quale è stata assunta la prevista determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.lgs n. 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL, propedeutica all'avvio della procedura di appalto per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, *mediante affidamento diretto previo interpello di più operatori economici ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. d) all'allegato I.1 del Codice*, predeterminati dalla Stazione Appaltante, utilizzando la piattaforma SINTEL di ARIA Spa di Regione Lombardia, nel

rispetto dei principi generali del Codice, con particolare riguardo al principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. di cui all'art. 49, commi 1 e 2 del d.lgs. 36/2023;

- la determinazione dirigenziale 05/04/2024 n. 245, efficace ai sensi di legge, con la quale, a seguito dell'espletamento della suindicata procedura, i lavori *de quibus* sono stati affidati alla Ditta MARCHINI PIANTE SRL con sede in Busto Arsizio (VA) Corso Sempione, 243 - CF/P.IVA 01986140125 - con un ribasso unico percentuale del 21,25% applicabile sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, (*appalto a misura*), determinando perciò l'importo contrattuale di aggiudicazione di €.116.662,79 comprensivo di costo della manodopera dichiarata dall'offerente, e di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari rispettivamente ad euro 40.939,88 ed euro 2.196,64, oltre ad IVA al 22%;
- le richieste di subappalto trasmesse dalla ditta affidataria in data 30/10/2024:
 - ✓ con Protocollo Generale n. 79403 - per opere riferite alla categoria d'appalto prevalente OS24: *potatura, abbattimenti, fresatura ceppi, fornitura e messa a dimora alberature* per un importo contrattuale pari a €. 28.500,00 di cui €. 450,30 per oneri della sicurezza a favore dell'impresa SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS con sede in Ferno (VA), Via dell'Artigianato, 16 - Codice Fiscale e P. Iva: 01832040123 - allegata parte integrante e sostanziale alla presente determinazione sub A);
 - ✓ con Protocollo Generale n. 79406 - per opere riferite alla categoria d'appalto prevalente OS24: *potatura, abbattimenti, fresatura ceppi, fornitura e messa a dimora alberature* per un importo contrattuale pari a €. 28.500,00 di cui €. 450,30 per oneri della sicurezza a favore dell'impresa NATURCOOP SOC. COOP. SOC. ONLUS con sede in Somma Lombardo (VA), Via Novara, 66/b - Codice Fiscale e P. Iva: 01598050126 - allegata parte integrante e sostanziale alla presente determinazione sub B);
- la proposta di determinazione dirigenziale in data 16.12.2024 recante il numero 5889, predisposta dal sottoscritto Dirigente e Responsabile Unico del Procedimento cui essa afferisce e dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità, la sottoscrizione e la regolarità tecnica nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 07/12/2012, n. 213, i cui contenuti si intendono a tutti gli effetti trasfusi nel presente provvedimento;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale 21/12/2023, n.804, efficace ai sensi di legge, è stata approvata la documentazione riguardante il livello progettuale ex art.41, commi 5 e 8 del D.lgs n. 36/2023 e del relativo Allegato I.7, relativa al progetto esecutivo, riferito ai "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO INVERNO 2023-2024", per un importo complessivo delle opere da appaltarsi pari ad Euro 138.662,90, di cui Euro 95.526,38 per importo delle prestazioni a misura, Euro 40.939,88 per costo della manodopera, computato dalla stazione appaltante ed Euro 2.196,64 per oneri di sicurezza non suscettibili di ribasso;
- tale progetto risulta finalizzato ad appaltare e rendere eseguibili alcuni interventi relativi alla manutenzione di alberature, filari stradali ed altri ambiti pubblici di Gallarate, in virtù dell'esigenza di salvaguardare adeguatamente il patrimonio arboreo cittadino, come dettagliatamente descritti e quantificati negli elaborati di progetto;
- con la medesima determinazione dirigenziale 21/12/2023, n. 804, efficace ai sensi di legge, è stata assunta la prevista determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.lgs n. 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL, propedeutica all'avvio della procedura di appalto per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, *mediante affidamento diretto previo interpello di più operatori economici ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. d) all'allegato I.1 del Codice*, predeterminati dalla Stazione Appaltante, utilizzando la piattaforma SINTEL di ARIA Spa di Regione Lombardia, nel rispetto dei principi generali del Codice, con particolare riguardo al principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. di cui all'art. 49, commi 1 e 2 del d.lgs.

- con determinazione dirigenziale 05/04/2024 n. 245, efficace ai sensi di legge, a seguito dell'espletamento della suindicata procedura, sono stati affidati i lavori *de quibus* alla Ditta MARCHINI PIANTE SRL con sede in Busto Arsizio (VA) Corso Sempione, 243 - CF/P.IVA 01986140125 - con un ribasso unico percentuale del 21,25% applicabile sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, (*appalto a misura*), determinando perciò l'importo contrattuale di aggiudicazione di €.116.662,79 comprensivo di costo della manodopera dichiarata dall'offerente, e di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari rispettivamente ad euro 40.939,88 ed euro 2.196,64, oltre ad IVA al 22%;

Considerato che:

- con comunicazioni in data 30/10/2024 sono pervenute le istanze di subappalto trasmesse dalla ditta affidataria:
 - ✓ Protocollo Generale n. 79403 – per opere riferite alla categoria d'appalto prevalente OS24: *potatura, abbattimenti, fresatura ceppi, fornitura e messa a dimora alberature* per un importo contrattuale pari a €. 28.500,00 di cui €. 450,30 per oneri della sicurezza a favore dell'impresa SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS con sede in Ferno (VA), Via dell'Artigianato, 16 – Codice Fiscale e P. Iva: 01832040123 – allegata parte integrante e sostanziale alla presente determinazione sub A);
 - ✓ Protocollo Generale n. 79406 – per opere riferite alla categoria d'appalto prevalente OS24: *potatura, abbattimenti, fresatura ceppi, fornitura e messa a dimora alberature* per un importo contrattuale pari a €. 28.500,00 di cui €. 450,30 per oneri della sicurezza a favore dell'impresa NATURCOOP SOC. COOP. SOC. ONLUS con sede in Somma Lombardo (VA), Via Novara, 66/b – Codice Fiscale e P. Iva: 01598050126 – allegata parte integrante e sostanziale alla presente determinazione sub B);
- a seguito della presenza di più imprese, anche non simultanea, il cantiere risulta identificabile nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08 tra quelli soggetti alla nomina di un Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- con determinazione dirigenziale 02/12/2024 n. 796, efficace ai sensi di legge, si è provveduto ad individuare nell'operatore economico Geom. Daniele Scaleia con sede in Oggiona con S. Stefano (VA) Via Ronchetti, 6 - CF/P.IVA 02495470128 – la figura idonea ed in possesso dei requisiti previsti dalle norme, per lo svolgimento delle attività di Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione, che ha offerto un importo di Euro 3.760,00 oltre contributo CNP (5%) e IVA al 22%;
- l'art. 119 del D.lgs. n.36/2023, e l'art. 19 del Foglio Patti e Condizioni, consentono l'affidamento di lavori in subappalto, senza limitazioni generali e predeterminate della quota subappaltabile, alle seguenti condizioni:
 - che non venga subappaltata la totalità dei lavori o delle prestazioni oggetto del contratto di appalto;
 - che non venga subappaltata la prevalente esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente dei lavori, come individuata dal Capitolato Speciale d'appalto e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
 - che il concorrente, all'atto dell'offerta, abbia indicato le prestazioni o le parti di esse che intende subappaltare o concedere in cottimo;
 - che il subappaltare sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
 - che venga dimostrata l'assenza in capo al/i subappaltatore/i dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della parte V del D.Lgs. n. 36/2023;
 - che si provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
 - che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante vengano altresì trasmesse, da parte del subappaltare, le dichiarazioni attestanti il possesso da parte del medesimo dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della parte V del D.Lgs. n. 36/2023;

- ai fini di quanto sopra indicato, tali affidamenti in subappalto vanno autorizzati con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dall'art. 119 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36 e dall'art.-19 del Foglio Patti e Condizioni;
- l'impresa aggiudicataria della commessa, nelle richieste di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, con note acquisite al protocollo in data 30/10/2024 – Protocollo Generale n. 79403 e 79406, allegati parte integrante e sostanziale sub A) e B) alla presente determinazione;
- il Responsabile Unico del Progetto ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta e ne ha riscontrato la regolarità rispetto alla normativa vigente;
- risulta opportuno manifestare esplicitamente l'autorizzazione al subappalto in esame in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale istruttoria della pratica, in quanto ne ricorrono le condizioni;
- non sussistono motivi per negare l'autorizzazione richiesta in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.lgs. 31/03/2023, n. 36;
- questa Stazione appaltante revocherà l'autorizzazione al subappalto, nel caso in cui la verifica documentale del possesso dei requisiti generali e speciali di sopra non risultasse positiva;
- è stato predisposto, firmato e conservato nel fascicolo d'ufficio, l'atto interno a corredo dell'attività di assegnazione contratti ai sensi dell'art. 1, comma 9 lettera e) della legge 06/11/2012, n. 190 e dell'art. 10 comma 2 lettera a) del P.T.P.C.;
- non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallarate;
- la proposta di determinazione di cui è caso, predisposta dal sottoscritto Dirigente e Responsabile Unico del Progetto e del Procedimento cui essa afferisce, e dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità e la sottoscrizione, è tecnicamente regolare nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 07/12/2012, n. 213
- il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito dall'art. 20, comma 1 del nuovo Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169 e ss.mm.ii., in attuazione della delibera di Consiglio Comunale 12/12/2016, n. 72 di approvazione delle linee guida per il Piano di prevenzione della corruzione e, da ultima, con la deliberazione di Giunta Comunale 21/02/2024, n. 31, ad oggetto "Approvazione Piano integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2025/2026.", tutte efficaci ai sensi di legge;

Ritenuto di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

- di autorizzare l'impresa affidataria dei lavori in oggetto ed indicata in preambolo, a subappaltare opere riferite alla categoria d'appalto prevalente OS24: *potatura, abbattimenti, fresatura ceppi, fornitura e messa a dimora alberature* per i seguenti importi contrattuali:
 - ✓ €. 28.500,00 di cui €. 450,30 per oneri della sicurezza a favore dell'impresa SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS con sede in Ferno (VA), Via dell'Artigianato, 16 – Codice Fiscale e P. Iva: 01832040123 – allegata parte integrante e sostanziale alla presente determinazione sub A);
 - ✓ €. 28.500,00 di cui €. 450,30 per oneri della sicurezza a favore dell'impresa NATURCOOP SOC. COOP. SOC. ONLUS con sede in Somma Lombardo (VA), Via Novara, 66/b – Codice Fiscale e P. Iva: 01598050126 – allegata parte integrante e sostanziale alla presente determinazione sub B);

nei limiti di valore ammissibile ed alle condizioni e modalità previste dalla vigente normativa e dall'art. 19 del Foglio Patti e Condizioni;

- di prevedere che l'impresa appaltatrice dovrà trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi effettuati, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 119, comma 7 del D.Lgs n. 36/2023;
- di dare atto che le modalità esecutive dell'opera, a seguito del subappalto richiesto non vengono alterate, cosicché l'impresa Appaltatrice resta responsabile dell'opera secondo i patti contrattuali e del Foglio Patti e Condizioni;
- di dare atto, in particolare, che il contraente principale e i subappaltatori sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per la corretta e celere esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati;
- di dare atto altresì che l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del D.Lgs n. 36/2023; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 del richiamato art. 119 del D.Lgs n. 36/2023;
- di prevedere che l'appaltatrice dovrà trasmettere al RUP ed al Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, nominato dalla Stazione appaltante, prima dell'ingresso in cantiere del subappaltatore, il P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza) dell'impresa subappaltatrice, ai sensi dell'art. 119 commi 7 e 15 del D.Lgs n. 36/2023;
- di prevedere che l'Amministrazione non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore, cottimista e/o fornitore dei lavori, l'importo dovuto per le prestazioni eseguite, nei termini e secondo le modalità previste dal contratto di appalto;
- di dare atto che l'appaltatore principale sarà obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro venti giorni dall'emissione di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanziate dal subappaltatore;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 del Foglio Patti e Condizioni per le lavorazioni di cui sopra non è ammesso il cosiddetto "*subappalto a cascata*".
- di trasmettere il presente provvedimento all'Impresa appaltatrice, alla Direzione Lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

DETERMINA

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

1. **di autorizzare** l'impresa affidataria dei lavori in oggetto ed indicata in preambolo, a subappaltare opere riferite alla categoria d'appalto prevalente OS24: *potatura, abbattimenti, fresatura ceppi, fornitura e messa a dimora alberature* per i seguenti importi contrattuali:
 - ✓ €. 28.500,00 di cui €. 450,30 per oneri della sicurezza a favore dell'impresa SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS con sede in Ferno (VA), Via dell'Artigianato, 16 – Codice Fiscale e P. Iva: 01832040123 – allegata parte integrante e sostanziale alla presente determinazione sub A);
 - ✓ €. 28.500,00 di cui €. 450,30 per oneri della sicurezza a favore dell'impresa NATURCOOP SOC. COOP. SOC. ONLUS con sede in Somma Lombardo (VA), Via Novara, 66/b – Codice Fiscale e P. Iva: 01598050126 – allegata parte integrante e sostanziale alla presente determinazione sub B);

nei limiti di valore ammissibile ed alle condizioni e modalità previste dalla vigente normativa e dall'art. 19 del Foglio Patti e Condizioni;

2. **di prevedere** che l'impresa appaltatrice dovrà trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi effettuati, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 119, comma 7 del D.Lgs n. 36/2023;
3. **di dare atto** che le modalità esecutive dell'opera, a seguito dei subappalti richiesti non vengono alterate, cosicché l'impresa Appaltatrice resta responsabile dell'opera secondo i patti contrattuali e del Capitolato speciale d'appalto;
4. **di dare atto**, in particolare, che il contraente principale e i subappaltatori sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per la corretta e celere esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati;
5. **di dare atto** altresì che l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del D.Lgs n. 36/2023; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 del richiamato art. 119 del D.Lgs n. 36/2023;
6. **di prevedere** che l'appaltatrice dovrà trasmettere al RUP ed al Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, nominato dalla Stazione appaltante, prima dell'ingresso in cantiere del subappaltatore, il P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza) dell'impresa subappaltatrice, ai sensi dell'art. 119 commi 7 e 15 del D.Lgs n. 36/2023;
7. **di prevedere** che l'Amministrazione non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore, cottimista e/o fornitore dei lavori, l'importo dovuto per le prestazioni eseguite, nei termini e secondo le modalità previste dal contratto di appalto;
8. **di dare atto** che l'appaltatore principale sarà obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro venti giorni dall'emissione di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanziate dal subappaltatore;
9. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 19 del foglio Patti e Condizioni per le lavorazioni di cui sopra non è ammesso il cosiddetto "*subappalto a cascata*";
10. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Impresa appaltatrice, alla Direzione Lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Allegati:

- A) - Richiesta autorizzazione al subappalto in data 30/10/2024 – Protocollo Generale n. 79403.
- B) - Richiesta autorizzazione al subappalto in data 30/10/2024 – Protocollo Generale n. 79406.

Gallarate, 17/12/2024

Il Dirigente

TENTI CRISTIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)